

Cass., Sez. III, 21 novembre 2017, n. 27566

**"Omissis"**

FATTI DI CAUSA

1. - Con sentenza n. 736 del 2004, resa nel giudizio promosso dalla (OMISSIS) s.n.c. contro (OMISSIS) nel luglio 1994, il Tribunale di Terni condanno' il convenuto ad arretrare, fino al limite di 3 metri dal confine con il fondo di proprieta' della societa' attrice, le costruzioni (riguardanti la sopraelevazione di un edificio industriale di proprieta' del medesimo (OMISSIS)) da lui realizzate in violazione delle distanze legali.

2. - Il (OMISSIS), dunque, con atto di citazione del 23 marzo 2006, convenne in giudizio gli architetti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche' l'ingegnere (OMISSIS) - ossia i progettisti e i direttori dei lavori riguardanti l'anzidetta sopraelevazione - perche', previo accertamento della loro responsabilita' professionale per aver realizzato l'ampliamento in violazione delle distanze legali, venissero condannati, in solido, a tenerlo indenne "dei danni che allo stesso deriveranno dalla condanna, emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Terni con la sentenza n. 736/04, ad arretrare le costruzioni da lui realizzate in violazione delle distanze legali, ivi inclusi i pilastri metallici che sostengono la struttura costituente l'ampliamento e la scala di accesso al piano primo, fino al limite di 3 metri dal confine con la proprieta' (OMISSIS) s.n.c.", ove l'esito dell'impugnazione di detta sentenza fosse stato sfavorevole.

2.1. - Con sentenza in data 8 ottobre 2009, l'adito Tribunale di Terni rigetto' la domanda attorea, sostenendo che in seguito alla transazione intercorsa il 15 giugno 2007 tra l'attore e la societa' (OMISSIS) s.n.c., il giudizio d'appello era stato abbandonato e, per la natura ed il contenuto dell'accordo, le parti avevano rinunciato agli effetti della sentenza di primo grado essendosi impegnate al mantenimento della situazione di fatto esistente, rendendola conforme alle norme di diritto vigenti; pertanto, erano venuti meno (e ne' erano piu' realizzabili) i presupposti di fatto su cui si fondava il petitum del (OMISSIS), mentre era da reputarsi nuova e, quindi, inammissibile la "richiesta di rivalersi sui convenuti per la somma sborsata per la transazione".

3. - Avverso la predetta decisione proponeva impugnazione (OMISSIS), che la Corte d'Appello di Perugia, con sentenza resa pubblica il 9 settembre 2015, accoglieva condannava gli appellati in solido tra loro al pagamento della somma di Euro 78.793,84 (Euro 75.000,00, versati dal (OMISSIS) alla società confinante in esecuzione dell'accordo transattivo, ed euro 3.793,84, per "spese del giudizio legale"), oltre alle spese processuali del doppio grado.

3.1. - La Corte territoriale osservava che la domanda di condanna dei convenuti al pagamento della somma "riveniente dalla transazione" non poteva reputarsi nuova e, dunque, inammissibile, giacché la causa petendi dell'azione proposta dal (OMISSIS) era sempre quella relativa all'accertamento della responsabilità dei progettisti e dei direttori dei lavori per la realizzazione dell'opera, mentre del petitum vi era stata solo "una variazione del quantum (in senso tra l'altro riduttivo...) per tenere conto delle emergenze successivamente realizzatesi".

3.2. - Il giudice di appello escludeva, poi, che potesse ravvisarsi la prescrizione del diritto risarcitorio del (OMISSIS), in quanto la decorrenza del relativo termine decennale doveva muovere dal momento in cui il danno era divenuto oggettivamente percepibile e conoscibile, ossia dal momento del deposito (aprile 1998) della relazione peritale, avvenuta nell'ambito del giudizio intercorso tra l'attore ed il proprietario del fondo confinante, che "aveva consentito chiaramente di ravvisare l'effettività dell'errore" dei professionisti.

3.3. - La Corte di appello reputava, infine, sussistente la responsabilità professionale degli originari convenuti, perché l'opera commissionata dal (OMISSIS) era stata realizzata in conformità ad un progetto erroneo, per essere sia le scale, che i pilastri della costruzione previsti e poi costruiti (senza che i direttori dei lavori lo avessero evitato) in chiara violazione delle distanze legali dal confine con la proprietà limitrofa, secondo quanto prescritto dal regolamento edilizio comunale all'epoca vigente.

4. - Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, con separate impugnazioni, (OMISSIS) e (OMISSIS), affidandone le sorti, rispettivamente, a sei e a cinque motivi.

Contro entrambe dette impugnazioni, (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto separati controricorsi con annessi ricorsi incidentali, quest'ultimi rispettivamente affidati a cinque e sei motivi.

(OMISSIS), quale erede di (OMISSIS), resiste, con separati controricorsi, avverso tutte le impugnazioni.

L'intimata (OMISSIS) S.p.A. non ha svolto attivita' difensiva in questa sede.

(OMISSIS) ha successivamente depositato atto di rinuncia al ricorso.

In prossimita' dell'udienza hanno depositato memoria i ricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Preliminarmente, vanno ritenute ammissibili tutte le impugnazioni - quelle autonomamente avanzate da (OMISSIS) e (OMISSIS) (il cui ricorso e', altresì, procedibile ai sensi dell'articolo 369 c.p.c., comma 1 e comma 2, n. 2: a) in quanto depositato il 13 novembre 2015 a seguito già di notifica spedita il 27 ottobre 2015; b) in quanto risulta depositata copia autentica della sentenza impugnata) e quelle incidentali, annesse ai rispettivi controricorsi, di (OMISSIS) e (OMISSIS) - siccome proposte contro (OMISSIS), deceduto nel corso del giudizio di appello senza che tale evento venisse dichiarato dal suo procuratore costituito, nei cui confronti e' stata pronunciata l'impugnata sentenza della Corte di appello di Perugia, essendo state notificate le anzidette impugnazioni presso il di lui procuratore costituito in grado di appello ai sensi dell'articolo 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall'articolo 299 c.p.c.. da parte del notificante (Cass., sez. un., 4 luglio 2014, n. 15295).

2. - Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata l'estinzione del processo di cassazione tra (OMISSIS), rinunciante con sottoscrizione personale (oltre a quella del proprio difensore), e tutte le altre parti (gli eredi di (OMISSIS), ossia il controricorrente (OMISSIS) e (OMISSIS) (che ha personalmente sottoscritto l'adesione alla rinuncia, così come lo stesso (OMISSIS) e il suo difensore), nonché (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) S.p.A.), alle quali il ricorso del (OMISSIS) e' stato notificato. Si tratta, dunque, di rinuncia al ricorso rituale, ai sensi dell'articolo 390 c.p.c., alla quale deve seguire una

pronuncia di compensazione delle spese del relativo giudizio di legittimità in ragione, per un verso, dell'adesione degli eredi (OMISSIS) alla rinuncia e, per altro verso, dell'assenza di specifici e congruenti motivi di doglianza reciprocamente indirizzati tra il (OMISSIS) e le restanti parti.

3. - Priorità logica impone di esaminare il primo motivo proposto in entrambi i ricorsi incidentali (dell' (OMISSIS) e del (OMISSIS)), con cui si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 83 c.p.c. in ragione della asserita "irrifiribilità" ad (OMISSIS) della procura rilasciata in grado di appello, avverso quale atto, dunque, si assume la proposizione di querela di falso "con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza".

3.1. - La querela di falso (e, quindi, il motivo che la sorregge) è inammissibile, in quanto essa è proponibile in via incidentale nel giudizio di cassazione, dando luogo alla sua sospensione, solo quando riguardi atti dello stesso procedimento di cassazione (il ricorso, il controricorso e l'atto-sentenza) o i documenti di cui è ammesso, nel suddetto procedimento, il deposito ai sensi dell'articolo 372 c.p.c., e non anche in riferimento ad atti del procedimento che si è svolto dinanzi al giudice del merito e la cui falsità vuole essere adottata per contestare il vizio di violazione di norme sul procedimento in cui sia incorso il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Ne consegue che, ove si adduca la falsità degli atti del procedimento di merito, la querela di falso va proposta in via principale ed è nella impugnazione per revocazione, ai sensi dell'articolo 395 c.p.c., comma 1, n. 2, il mezzo per rescindere la sentenza che, poi, possa essere riconosciuta aver pronunciato su prove dichiarate false (tra le altre, Cass., 16 gennaio 2009, n. 986 e Cass., 23 ottobre 2014, n. 22517).

4. - Devono, poi, essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi e di analogo tenore, il primo e secondo motivo del ricorso principale del (OMISSIS), nonché il secondo e terzo motivo dei ricorsi incidentali dell' (OMISSIS) e del (OMISSIS).

Con essi - pur deducendo la violazione (sempre sub n. 3 dell'articolo 360 c.p.c.) di norme in parte diverse (articolo 99 c.p.c. e articolo 1304 c.c. nel ricorso del (OMISSIS); articolo 163 c.p.c., comma 2, nn. 3 e 4, in entrambi i ricorsi incidentali), ma convergendo sulla denuncia di violazione e falsa

applicazione degli articoli 112, 183 e 345 c.p.c. - ci si duole, nella sostanza (sebbene con accenti diversi, proponendo il solo ricorso del (OMISSIS) anche il tema della transazione novativa e, dunque, della violazione dell'articolo 1304 c.c.), del fatto che la Corte territoriale (riformando sul punto la sentenza di inammissibilita' del primo giudice) abbia ritenuto ammissibile la domanda attorea, proposta solo dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 183 c.p.c., comma 6 e reiterata in appello, di "tenere indenne il Sig. (OMISSIS) delle conseguenze negative e dei danni dallo stesso subiti a causa dell'inadempimento dei... professionisti, e per l'effetto a corrispondere all'attore..., a titolo di risarcimento del danno, la somma complessiva di Euro 78.793,84", sulla scorta dell'accordo transattivo intercorso, nell'ambito del diverso giudizio definito in primo grado dalla sentenza del Tribunale di Terni n. 736 del 2004, tra (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.n.c., mentre la domanda originaria concerneva la condanna dei professionisti a tenere indenne l'attore proprio dei danni "che allo stesso deriveranno dalla condanna, emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Terni con la sentenza n. 736/04, ad arretrare le costruzioni da lui realizzate in violazione delle distanze legali".

4.1. - I motivi sono ammissibili.

4.1.1. - Lo sono, in primo luogo, perche', nonostante denunciino delle violazioni di norme di diritto ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, le doglianze, la' dove riferite, segnatamente, agli articoli 183 e 345 c.p.c., e dunque evocanti un vulnus a norme processuali, sono orientate sostanzialmente (cfr. in tal senso, Cass., sez. un., 24 luglio 2013, n. 17931) a far valere degli errores in procedendo suscettibili di provocare la nullita' della sentenza impugnata. Del resto, in linea con la menzionata pronuncia delle Sezioni Unite, questa Corte ha affermato che, ai fini della ammissibilita' del ricorso per cassazione, e' necessaria non gia' l'esatta indicazione delle norme di legge delle quali si lamenta l'inosservanza, bensì la denuncia di un vizio astrattamente idoneo ad inficiare la pronuncia, con la conseguenza che e' ammissibile il ricorso col quale si lamenti la violazione di una norma processuale sotto il profilo della violazione di legge, anziche' sotto quello di cui all'ipotesi dell'articolo 360 c.p.c., n. 4 (Cass., 29 agosto 2013, n. 19882).

4.1.2. - Lo sono, inoltre, sotto il profilo della sufficiente specificità e della localizzazione processuale (ai sensi dell'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6) degli atti processuali rilevanti ai fini della loro delibazione, posto che in tutti i ricorsi si indicano - in sintesi, ma in modo del tutto intelligibile (ricorso (OMISSIS) cfr. pp. 4/8, 10/14; ricorsi incidentali (OMISSIS) e (OMISSIS) cfr. pp. 2/5, 7/10) e con deduzioni coincidenti con quelle riportate nei singoli controricorsi depositati dal (OMISSIS) - il contenuto delle domande diacronicamente proposte dall'attore, la scansione processuale che ha portato alla decisione di primo grado (e in particolare: il momento di in cui interveniva la concessione dei termini di cui all'articolo 183 c.p.c., comma 6; la successiva ordinanza di sospensione del processo; la decisione motivata di fissazione della udienza di precisazione delle conclusioni), la portata della sentenza del Tribunale (circa la declaratoria di rigetto della domanda e di inammissibilità di quella "nuova"), la portata della decisione assunta dal giudice di appello sul motivo di gravame avverso la statuizione di inammissibilità assunta dal primo giudice.

4.2. - I motivi sono anche fondati.

4.2.1. - La Corte territoriale, richiamando a sostegno della propria decisione anche la sentenza delle Sezioni Unite n. 12310 del 15 giugno 2015, ha ritenuto, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, che la domanda di condanna dei convenuti al pagamento della somma "riveniente dalla transazione" intervenuta tra il (OMISSIS) e la società (OMISSIS) (con rinuncia agli effetti della decisione del Tribunale di Terni n. 7356/04, conseguente a tale accordo transattivo) non poteva reputarsi nuova e, dunque, inammissibile, giacché: la causa petendi dell'azione proposta dal (OMISSIS) non era incisa dalla vicenda transattiva, in quanto la relativa domanda aveva pur sempre ad oggetto l'accertamento della responsabilità dei progettisti e dei direttori dei lavori per la realizzazione dell'opera; mentre, relativamente al petitum, vi era stata solo "una variazione del quantum (in senso tra l'altro riduttivo...) per tenere conto delle emergenze successivamente realizzatesi", non potendosi riconoscere alcuna "novità inammissibile... al fatto di aver menzionato, in luogo dell'astratto" danno riconnesso all'esecuzione dell'ordine di arretramento,

quello "concreto" riconnesso alla somma corrisposta in luogo del ripristino, che anzi ha agito in chiave riduttiva della pretesa".

4.2.2. - Invero, proprio alla luce dell'orientamento espresso dalla citata Cass., sez. un., n. 12310 del 2015 e dalla giurisprudenza successiva che ne ha ribadito e precisato la portata, la decisione della Corte territoriale presta il fianco alle critiche mosse con i ricorsi.

4.2.3. - Il principio enunciato da Cass., sez. un., n. 12310 del 2015 e' quello (cosi' massimato) secondo cui "la modificazione della domanda ammessa ex articolo 183 c.p.c. puo' riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda cosi' modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, percio' solo, si determini la compromissione delle potenzialita' difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali".

Piu' precisamente, le Sezioni Unite - muovendo dall'orientamento, "tetragono" (per tutte, Cass., 27 luglio 2009, n. 17457), che distingue tra mutatio libelli (quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e piu' ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo) ed emendatio libelli (quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo piu' idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere) - hanno affermato che la vera differenza tra le domande "nuove", implicitamente vietate (cio' desumendosi dal fatto che sono vietate per l'attore tutte le domande nuove ad eccezione di quelle che rappresentano una reazione alle opzioni difensive del convenuto), e le domande "modificate", espressamente ammesse dall'articolo 183 c.p.c., si rinviene non gia' "nel fatto che nelle seconde le modifiche non possono incidere

sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate nuove (nel senso di ulteriori o aggiuntive), trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate, eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali, o se si vuole di domande diverse che non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono, ponendosi rispetto ad esse in un rapporto di alternatività".

In tale prospettiva, dunque, "con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio".

Un tale consentita "modificazione della domanda ammissibile senza limiti (quindi anche eventualmente incidente sugli elementi oggettivi di identificazione della medesima)" è logicamente calibrata in un momento processuale - quello della fase iniziale del giudizio di primo grado, regolato dall'articolo 183 c.p.c., in cui la trattazione della causa non è ancora iniziata, per cui "una modifica anche incisiva della domanda non arrecherebbe pregiudizio all'ordinato svolgimento del processo", là dove "la modifica - quale ne sia la portata - non potrebbe giammai comportare tempi superiori a quelli già preventivati dal medesimo articolo 183".

Il principio è stato, quindi, recentemente ribadito anche con specifico riferimento ai diritti cd. eterodeterminati (nel novero dei quali è da ricondurre la fattispecie in esame), ritenendosi ammessa la modifica in corso di causa della domanda originaria, mediante l'allegazione di un diverso fatto costitutivo, che ne comporti la sostituzione con una nuova domanda ad essa alternativa, purché abbia ad oggetto il medesimo bene della vita e siano rispettate le preclusioni processuali previste dall'articolo 183 c.p.c. (Cass., 31 luglio 2017, n. 18956).

4.2.3.1. - Ne consegue che, scaduti i termini che lo stesso articolo 183 c.p.c. detta per effettuare la "modificazione" della domanda, la stessa non è più consentita e la "modificazione" tardiva costituisce domanda nuova



inammissibile, giacche' essa integra (alla luce dello stabile orientamento di questa Corte innanzi rammentato) una mutatio libelli, andando ad incidere sugli elementi oggettivi identificativi dell'azione, e una tale mutatio non e' piu' autorizzata dal legislatore.

Tale preclusione, peraltro, in quanto volta a tutelare anche l'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo (Cass., 26 febbraio 2016, n. 3806; Cass., 31 maggio 2017, n. 13769).

Infine, cio' che in primo grado viene a realizzarsi morfologicamente come domanda "modificata" - e come tale, nei termini innanzi evidenziati, ammessa dall'articolo 183 c.p.c. - non puo' che rappresentare in appello, ove proposta per la prima volta (o comunque riproposta dopo essere stata veicolata tardivamente in primo grado ed ivi da reputarsi inammissibile), domanda nuova, vietata ai sensi dell'articolo 345 c.p.c., comma 1.

4.2.4. - Nella specie, contrariamente a quanto opinato dalla Corte territoriale (che, nel ricondurre la vicenda processuale nell'ambito della mera riduzione quantitativa della pretesa risarcitoria azionata, intende accreditare l'ipotesi di una semplice emendatio libelli o precisazione della domanda del (OMISSIS), quale sarebbe stata consentita anche in sede di gravame), l'attore ha sostituito alla domanda iniziale una domanda alternativa alla stessa, che, proprio per l'evoluzione della "vicenda sostanziale", si palesava maggiormente aderente ai propri interessi.

In tal senso il (OMISSIS), pur mantenendosi nell'alveo della "vicenda sostanziale" portata alla cognizione giudiziale, ha inciso sulla causa petendi e petitum originariamente posti a base della dedotta responsabilita' professionale, mantenendo ferme le ragioni dell'inadempimento ascritto ai progettisti e ai direttori dei lavori, ma allegando fatti e ragioni non prospettate a fondamento della pretesa risarcitoria inizialmente azionata, cosi' da operare, alla stregua dell'interpretazione giurisprudenziale consolidata, una mutatio libelli.

Il danno originariamente prospettato e di cui si chiedeva il ristoro era quello determinato dagli effetti di una sentenza sfavorevole di condanna all'arretramento del fabbricato eretto in violazione delle distanze legali e, dunque, dei costi che avrebbe dovuto sopportare per tale facere ove conseguita la definitività della condanna stessa; in tal senso si sarebbe spiegata la manieva (o garanzia impropria) fatta valere dal (OMISSIS) nei confronti dei professionisti responsabili della realizzazione di detta opera in un giudizio distinto da quello in cui lo stesso (OMISSIS) era stato convenuto dalla società proprietaria del fondo confinante, in pregiudizio della quale società il fabbricato era stato costruito.

Invece, con la transazione intervenuta tra detta società confinante e il (OMISSIS), frutto di libera determinazione di quest'ultimo, il danno, di cui si è chiesto il ristoro, è divenuto quello attuale e già determinato costituito dall'importo versato a fini transattivi per evitare il facere imposto giudizialmente; dunque, un danno prescindente anzitutto dalla statuizione giudiziale anzidetta e, poi, dai costi che ad essa sarebbero conseguiti in esito al giudicato di condanna.

In altri termini, la diversità si apprezza nella differenza tra l'uno e l'altro tipo di perdita patrimoniale (in cui si risolve il concetto normativo di danno ai sensi dell'articolo 1223 c.c.) che sono state diacronicamente dedotte dal (OMISSIS): dapprima il valore o costo economico di un facere imposto giudizialmente e ancora da determinarsi in ragione del giudicato da conseguire; successivamente, l'importo attuale di una transazione già conclusa con un terzo, quale atto liberamente assunto dallo stesso (OMISSIS).

Dunque, fatti diversi e tra loro alternativi a fondamento della domanda di risarcimento della perdita patrimoniale da ristorarsi a seguito della dedotta responsabilità dei professionisti e, quindi, del petitum risarcitorio, là dove nella seconda richiesta il medium fattuale rappresentato dalla transazione comportava anche la definizione della sua stessa portata, se novativa o meno.

La Corte territoriale, dal canto suo, ha ragionato in termini meramente economicistici, nel senso di considerare la modificazione della pretesa risarcitoria solo nel suo terminale manifestarsi come importo monetario,

mancando, pero', di apprezzare nella loro effettiva portata i fatti e le ragioni che si collocavano a monte e giustificavano l'essere e la consistenza dello stesso importo, ossia del "quid" determinativo della stessa pretesa azionata. E il mutamento di un tale "quid" non poteva reputarsi indifferente sul pieno dispiegamento delle difese dei convenuti, ormai non piu' in grado - con la scadenza dei termini di cui all'articolo 183 c.p.c. - di approntare le proprie difese rispetto ad allegazioni in precedenza assenti.

In definitiva, la domanda, diversa ed alternativa rispetto a quella iniziale, ossia la domanda "modificata" avrebbe dovuto essere proposta nel rispetto dei termini di cui all'articolo 183 c.p.c., mentre e' pacifico, nella specie, che la stessa sia stata tardivamente introdotta, (in sede di precisazione delle conclusioni e comunque) dopo il maturare del termine di cui al citato articolo 183, comma 6 e, dunque, inammissibilmente.

Ne', del resto - poiche' essa, come detto, integrava una mutatio libelli - l'anzidetta modificazione della domanda poteva ritenersi ammissibile in appello, alla stregua di una semplice emendatio, come altresì opinato erroneamente dal giudice di secondo grado.

5. - L'accoglimento degli scrutinati motivi, in quanto esitante nella inammissibilita' della (unica residua) domanda risarcitoria attorea, e' assorbente dell'esame dei restanti motivi del ricorso principale e di quelli incidentali, aventi ad oggetto censure inerenti alla decorrenza del termine prescrizione e all'an della responsabilita' professionale.

6. - Vanno, dunque, accolti il primo e secondo motivo del ricorso principale del (OMISSIS), nonche' il secondo e terzo motivo dei ricorsi incidentali dell' (OMISSIS) e del (OMISSIS), con assorbimento dei restanti motivi di tutte le anzidette impugnazioni.

La sentenza impugnata va cassata senza rinvio (ai sensi dell'articolo 382 c.p.c., comma 3), in quanto l'unica residua domanda risarcitoria dell'originario attore, accolta dal giudice di appello, e' inammissibile.

Il peculiare modularsi delle vicende, sia sul piano sostanziale, che processuale, costituisce giusto motivo (ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., nella formulazione, applicabile ratione temporis, antecedente alla novella di cui alla legge n. 69 del

2009) per disporre la compensazione integrale delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità tra tutte le parti in causa.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione introdotto con il ricorso di Luigi Lombardi e compensa interamente le spese del relativo giudizio tra tutte le parti;

dichiara inammissibile la querela di falso proposta con il primo motivo dei ricorsi incidentali di (OMISSIS) e (OMISSIS);

accoglie il primo e secondo motivo del ricorso principale di (OMISSIS), nonché il secondo e terzo motivo dei ricorsi incidentali di (OMISSIS) e (OMISSIS), con assorbimento dei restanti motivi di tutte le anzidette impugnazioni;

cassa senza rinvio la sentenza impugnata;

compensa interamente tra tutte le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità'.